

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *“le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, concernente l'ulteriore differimento al 30 settembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO l'art. 1 comma 639 L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO che il citato art. 1, commi 690 e 692 della L. 147 del 27 dicembre 2013 dispone che *“La IUC è applicata e riscossa dal comune”* il quale *“designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”*, intendendo affermare l'unicità del tributo, per il quale è designato un funzionario responsabile;

RITENUTO altresì che essendo la I.U.C. costituita da tre differenti tributi, si ritiene opportuno disciplinare con il regolamento in oggetto tutti gli aspetti comuni ad essi, prevedendo disposizioni che dovranno essere integrate opportunamente da altri differenti regolamenti, uno per ciascun tributo (IMU, TASI e TARI), dal momento che ognuno di essi presenta caratteristiche profondamente differenti e anche al fine di assicurare la massima semplicità nel caso in cui i regolamenti stessi dovessero essere adeguati in futuro alle modifiche normative intervenute, senza inficiare quanto qui deliberato;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23/07/2014, concernente l'ulteriore differimento al 30 settembre del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014;

RILEVATO che l'art. 1 comma 682 della L. 147/2013, prevede le materie di potestà regolamentare specifica per TARI e TASI che si ritiene opportuno disciplinare con diversi regolamenti riferiti ai due tributi richiamati;

RILEVATO che l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013, dispone che *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

TENUTO CONTO che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 commi 639 – 703 della L. 147/2013 e smi, alla disciplina generale in materia di tributi locali ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Tributi , ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

con voti n. tre favorevoli e n. 1 astenuto (consigliere Benedetto Barbara), espressi i ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di stabilire che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.